

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, ESPOSTO, FANTI, AMICI, BELLINI, BETTINI,
BINELLI, BOTTARELLI, COCCO MARIA, CONTE ANTONIO,
CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO, GATTI, IANNI, POLI-
TANO, RINDONE, VAGLI MAURA**

Presentata il 22 ottobre 1980

Norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di un diverso indirizzo della politica agricola CEE è tema centrale dell'ampio dibattito, che di recente ha investito anche il Parlamento Europeo, e vede protagonisti il mondo agricolo, le organizzazioni professionali, economiche, cooperative, sindacali così come le assemblee elettive e le forze politiche.

Un punto comune a quanti sono impegnati in questo dibattito è costituito dal riconoscimento che, nell'ambito di più ampie revisioni della politica agraria comunitaria, si impone, con precedenza assoluta, la modifica delle direttive socio-strutturali contenute nella legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, ed emanate dal Consiglio della Comunità il 17 aprile 1972 portanti i nn. 159, 160, 161.

Tale esigenza nasce dalla esperienza, che ha dimostrato la quasi completa inapplicabilità non solo per l'Italia, delle direttive medesime.

Dopo 8 anni dalla loro emanazione, esse non solo non hanno influito sulle strutture agrarie dei paesi comunitari, bensì aggravato squilibri e tensioni.

Su 5 milioni e 400 mila aziende agrarie soltanto 1,4 per cento ha attuato piani di ammodernamento socio-strutturale. La Italia, con circa 2 milioni e mezzo di aziende, non ha potuto concretare, in termini di qualche significazione la attuazione di piani di ammodernamento.

Il prepensionamento, che doveva essere favorito ed incentivato allo scopo di accelerare la mobilità fondiaria e allarga-

re la maglia poderale, ha interessato soltanto l'1,6 per cento delle aziende, per il 90 per cento francesi e tedesche.

Si può quindi affermare che le direttive comunitarie hanno favorito le aziende di maggiori dimensioni ed i territori agricoli più sviluppati.

Il risultato è stato l'aumento del grado di periferizzazione dei territori più poveri strutturalmente, più carenti e meno protetti dalla politica dei prezzi e di mercato.

La politica strutturale, così praticata, si è dimostrata inadeguata a risolvere i problemi di fondo delle aree e regioni meno favorite e scarsamente incisiva nel resto del territorio comunitario.

Certo non si nega che in questo periodo trasformazioni anche rilevanti siano avvenute all'interno dell'agricoltura europea, ma queste hanno rafforzato le fasce aziendali più moderne ed efficienti nelle aree più favorite.

Ciò ha accresciuto, ed in modo preoccupante, la disparità fra regioni e fra aziende e quindi fra gli addetti all'interno dello stesso settore.

L'Italia è il paese che più di ogni altro paga le conseguenze di questa politica, perché l'86 per cento delle aziende ha una superficie inferiore ai 10 ettari e copre il 36 per cento della superficie totale, mentre l'agricoltura a *par-time* interessa il 60 per cento delle aziende.

La politica socio strutturale comunitaria non ha prodotto i risultati che si prefiggeva perché concepita in anni in cui l'insieme dell'economia europea era ancora in fase espansiva e quindi prevedibile l'assorbimento di mano d'opera dalla agricoltura verso altri settori.

Oggi la crisi economica ha praticamente annullato la possibilità di incremento quantitativo di forza lavoro nei settori extra agricoli.

L'inflazione ha, a sua volta, esaltato i valori fondiari paralizzando il meccanismo della mobilità fondiaria e quindi l'allargamento delle maglie poderali.

Il prezzo dei terreni ha ridotto le possibilità di accesso alla terra da parte di

operatori attivi e disponibili. La mancanza di capitali, sempre più costosi, data la inflazione, non ha consentito investimenti necessari all'agricoltura.

Anche la politica dei prezzi ha influito su quella strutturale in senso negativo e paralizzante.

Per le aziende efficienti ad alta produttività ha significato stabilità di redditi e quindi incentivo per il contenimento dei costi e la applicazione di nuove tecnologie. Alle aziende deboli, anche se la politica dei prezzi ha assicurato un reddito minimo, nel breve periodo, non poteva consentire margini sufficienti per ristrutturazioni o ammodernamento. È stata sempre la politica dei prezzi ad offrire vantaggi preferenziali alle colture continentali (latte, burro, zucchero, cereali) sino a determinare quelle eccedenze che sono una delle ragioni della crisi della politica comunitaria, mentre le produzioni mediterranee venivano penalizzate perché non protette e soggette alla concorrenza dei paesi terzi.

La già precaria politica mediterranea della Comunità dei 9, rischia di essere ulteriormente aggravata con l'ingresso, già avvenuto della Grecia e prossimo di Spagna e Portogallo, se non saranno prese le opportune misure per rendere concreto e operativo il piano agricolo comunitario.

Infatti agli squilibri più volte denunciati fra l'agricoltura nord europea e quella mediterranea, si sommerebbero nuove e ancor più gravi tensioni concorrenziali date le diversità profonde sul piano fondiario, tecnico-produttivo, economico e sociale esistenti fra i paesi mediterranei di vecchia e nuova adesione alla Comunità.

Senza una politica in grado di coordinare, integrandole, le agricolture dei paesi mediterranei e in rapporto con quelle dell'Europa del Nord si corre il pericolo di alimentare spinte extra comunitarie, accrescere la produzione eccedentaria, aggravare il bilancio comunitario ai danni di una puntuale politica strutturale.

Occorre coordinare le scelte, gli indirizzi e le convenienze entro le compatibilità comunitarie e queste in rapporto alla politica avviata, sia pure con grandi limiti, verso i paesi del terzo mondo, soprattutto in quelle aree dove già operano accordi di cooperazione quale quello stipulato a Lomè il 28 febbraio 1975 fra la CEE e i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico).

Affinché l'adesione di Grecia, Portogallo e Spagna, concorra a rafforzare al suo interno la comunità, dare ad essa forza politica ed economica anche nella sua proiezione esterna, occorre, attraverso i necessari assetti economico-produttivi, ispirati ad un equilibrio dinamico, « rifondare » tutto l'impianto della politica agraria comune.

Alla luce dell'esperienza e dei risultati è necessario e urgente che una politica di riforma delle strutture agrarie non abbia come solo punto di riferimento l'azienda, isolatamente considerata, ma l'insieme del contesto economico e sociale in cui essa è collocata e ciò può avvenire attraverso un giusto rapporto fra i piani aziendali e quelli dei servizi, delle infrastrutture produttive, entro i programmi di settore e di sviluppo complessivo a scala regionale.

Occorre anche tener conto dell'agricoltura *part-time* che dimostra una certa stabilità economica e sociale soprattutto quando collegata ad aree industriali e a forme di decentramento produttivo.

In breve, occorre cambiare ottica. L'intervento strutturale non può essere secondario o subordinato a quello sui prezzi e mercati.

Le politiche dei prezzi e delle strutture debbono essere tra loro coordinate (da qui la programmazione) per determinare un riequilibrio produttivo e territoriale.

Quindi una politica di incentivi strutturali di aiuti per nuove convenienze produttive nell'ambito di settori, comparti, aree e ambienti rurali.

I problemi essenziali riguardano, per la nostra agricoltura:

il regime fondiario attraverso la massima estensione delle imprese a proprietà coltivatrice;

il regime contrattuale con la riforma dei Patti agrari;

il rapporto fra agricoltura e industria alimentare;

il credito agrario;

la programmazione in agricoltura;

gli strumenti della ricerca e sperimentazione e i problemi energetici;

lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture;

l'incentivazione della mobilità fondiaria anche in forme associative e cooperative;

lo stato di degrado ambientale;

gli interventi sul mercato (AIMA, Federconsorzi);

lo stato del *part-time*.

Come è noto le direttive comunitarie, a cui la presente proposta di legge fa riferimento, furono emanate nel 1972, quando ancora indeterminati erano i poteri affidati alle Regioni in materia di politica agraria. La stessa legge 9 maggio 1975, n. 153, della quale si chiede l'abrogazione, venne approvata dal Parlamento italiano in assenza di una legge generale che meglio e in modo più puntuale precisasse le funzioni amministrative e legislative delle regioni sulle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione.

Solo col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni acquistano competenze più chiaramente definite in materia di agricoltura anche in ordine alla applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie attraverso trasferimenti e deleghe di funzioni.

All'articolo 11 del citato decreto è detto che le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, ciò attraverso la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quale sintesi coordinata dei piani zionali e territoriali.

Con la presente proposta si intende realizzare e rispettare le competenze costituzionali delle regioni le cui funzioni in materia di Agricoltura attengono, fra lo altro:

a) al miglioramento fondiario, ammodernamento e riordinamento delle strutture fondiarie;

b) all'intervento di incentivazione e sostegno della cooperazione e strutture associative;

c) al miglioramento e incremento zootecnico;

d) alla propaganda, divulgazione tecnica, informazione socio-economica, formazione e qualificazione professionale, assistenza aziendale e interaziendale;

e) all'intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi;

f) agli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata.

Occorre quindi dare la più ampia flessibilità all'attuazione delle direttive comunitarie rispettando e realizzando l'autonomia e i poteri delle regioni. Gli obiettivi fondamentali da perseguire sono: il sostegno prioritario a favore delle aziende meno competitive, l'agevolazione di forme cooperative di giovani e di conduzione associata fra coltivatori, un aumento di disponibilità di mezzi finanziari a favore delle cooperative e delle forme associate, l'allargamento degli interventi di aiuto delle aziende singole e associate che intendono operare sul versante della trasformazione e commercializzazione dei prodotti per recuperare valore aggiunto, ed infine, la predisposizione di un piano finanziario suppletivo da aggiungere ai programmi FEOGA e dello Stato attraverso mutui a tasso agevolato, con adeguate fidejussioni, per la realizzazione dei piani di sviluppo:

le verifiche sulla applicabilità delle direttive, trascorso il quinquennio;

la cessazione della proroga degli aiuti transitori a favore degli imprenditori che non hanno presentato i piani di sviluppo;

l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede il piano agricolo alimentare e piani di settore con obiettivi produttivi;

l'approvazione in periodo successivo alla data di emanazione delle direttive della legge 22 luglio 1975, n. 382, che affida nuovi compiti e deleghe alle Regioni in materia di agricoltura;

impone un riordino del sistema degli incentivi avente come obiettivo l'ammodernamento delle strutture aziendali aderente alle diverse realtà regionali ed in sintonia con gli obiettivi del piano agro-alimentare tenendo conto della realtà delle nostre aziende agricole, della specificità in termini fondiari, economico-produttivi, ed organizzativi della agricoltura italiana.

Il carattere regolamentare della legge 9 maggio 1975, n. 153 ha comportato una notevole rigidità di applicazione nella diversità agricola e socio economica delle singole regioni, a cui si è accompagnata una assoluta inadeguatezza dei fondi stanziati, specie per i piani aziendali di sviluppo, rispetto all'obiettivo di ammodernamento delle strutture. La situazione di crisi economica generale e di particolari aree e settori dell'agricoltura propone riflessioni su obiettivi, contenuti e strumenti di politica agraria. È sufficiente ricordare il livello raggiunto dal *deficit* agro-alimentare, la sottoutilizzazione delle risorse disponibili, la disoccupazione crescente nelle grandi aree urbane che pone problemi ben diversi rispetto al periodo in cui si teorizzava l'esodo dalle campagne di forze giovani per assecondare lo sviluppo industriale, per valutare i riflessi negativi in termini di produttività, di reddito, di organizzazione civile e sociale delle campagne che tale politica ha prodotto.

È ben vero che non debbono essere messi in discussione gli obiettivi di incremento di produttività e di redditività che la politica comunitaria delle strutture in-

tende conseguire. Ciò che va considerato è invece la capacità di quest'ultima di inserire tale progetto sulle situazioni di partenza e di far fronte al diverso orientamento e alle prospettive evolutive dell'agricoltura di ogni singolo paese della Comunità.

Nella situazione italiana, la politica delle strutture, deve essere applicata, tenendo presente, da un lato la necessità di non accrescere le tensioni esistenti nel mercato del lavoro extra-agricolo e dallo altro mantenere, con criteri di utilizzazione estesa, rispondente alle esigenze di un processo evolutivo, i livelli di occupazione in agricoltura.

Così pure per quanto concerne il reddito comparabile, non può non essere considerato il dato di partenza, lo stato attuale del reddito medio dell'azienda agricola in rapporto alle differenti situazioni economiche delle singole regioni.

L'esperienza ha dimostrato che la politica delle strutture così come è stata definita dalle direttive 159, 160, 161 del 1972 e ripresa dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, ha privilegiato le aziende più prossime al raggiungimento del reddito comparabile, quando la grandissima maggioranza delle aziende, almeno nel periodo indicato dalla direttiva 159, non è in grado di raggiungere tale obiettivo.

Infatti, se, come affermano le direttive comunitarie e la legge 9 maggio 1975, n. 153, per il raggiungimento del reddito comparabile sono obbligatorie le seguenti misure:

a) ampliamento aziendale tramite affitto ed esodo;

b) maggiore impiego di capitali e minore impiego di mano d'opera;

c) sviluppo delle grandi coltivazioni e riduzione degli allevamenti,

è evidente che tali indicazioni, oltre che prefigurare un modello di agricoltura ad elevato impiego di capitali più aderente alle agricolture del Nord Europa, non corrispondono agli obiettivi fissati sia nella legge 12 agosto 1977, n. 675, sia nel piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Lo stesso concetto di reddito comparabile, espresso sia nelle direttive che nella legge 9 maggio 1975, n. 153, in termini monetari e contabili, è riferito alla logica settoriale della « parità » e rifugge da considerazioni sociali e qualitative.

L'obiettivo primario di una politica delle strutture, in Italia, è quello di rendere più produttiva l'occupazione agricola, quale premessa per conseguire, anche se lentamente, un ammodernamento delle strutture agricole.

Da qui la necessità di orientare gli interventi e gli incentivi verso il consolidamento e la qualificazione dell'occupazione agricola. È evidente che per rendere compatibile tale obiettivo con quello relativo al miglioramento del reddito delle imprese agricole e delle strutture aziendali occorre:

a) intervenire sulle strutture aziendali in modo da consolidarne il reddito, ampliarne la superficie, favorendo il ringiovanimento della gestione;

b) considerare l'obiettivo del reddito comparabile raggiunto con riferimento all'insieme delle unità lavorative occupate o delle ore comparabili alla fine del piano.

Uno degli scopi che il presente disegno di legge si propone è l'allargamento della applicabilità delle citate direttive CEE.

A tale proposito vengono prese in considerazione anche le aziende in cui alla fine del piano, il reddito comparabile è conseguito includendo una aliquota di reddito proveniente da attività non agricola, a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito dall'azienda agricola.

Non meno importante, è l'inclusione d'imprenditori singoli o associati che raggiungano il 50 per cento del tempo di lavoro dell'attività agricola.

Si tratta di consentire il mantenimento di una base produttiva ed il raggiungimento di un livello di reddito adeguato sia per coloro che non svolgono esclusivamente l'attività agricola, sia per quelle

zone ove ciò è reso difficile dalle condizioni strutturali delle aziende e dalle obiettive difficoltà di impieghi alternativi.

Da ciò emerge l'insufficienza della normativa nazionale che, sotto questo aspetto, si presenta ancora più restrittiva di quella comunitaria (INEA: relazione sullo stato dell'Agricoltura - 1977-dicembre 1978).

Solo un'adeguata politica delle strutture può contribuire in modo significativo a ridurre i divari nei livelli di produttività e di remunerazione dell'agricoltura fra gli Stati membri della Comunità europea e costituire una componente decisiva per una politica agricola complessivamente più equilibrata.

A questo proposito non può non essere sottolineato che lo stato di crisi e di difficoltà dell'agricoltura italiana deriva anche dal fatto che, per responsabilità dei governi italiani e delle autorità comunitarie, sono state completamente disattese, ai danni dell'Italia, le finalità della politica agricola comune indicate nell'articolo 39 del trattato di Roma.

In esso infatti sono fissati gli obiettivi da perseguire, e precisamente:

a) incrementare la produttività della agricoltura, sviluppando il progresso tecnico assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nella agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Per superare il preoccupante e drammatico stato di arretratezza strutturale dell'agricoltura italiana rispetto agli altri paesi della comunità, occorre attuare, a scala nazionale ed imporre in sede

comunitaria una politica comune delle strutture tenacemente e attivamente perseguita, rafforzata sul piano finanziario, maggiormente articolata a livello regionale, mediante regolamenti integrativi, d'intesa con gli Stati membri.

A questo fine, in aderenza agli obiettivi fissati con la legge 984 « Quadrifoglio », occorrerà procedere al riordino del sistema degli incentivi per finalizzarli ad una politica delle strutture aziendali, delle produzioni e del territorio entro un quadro unitario che comprenda il piano agricolo zonale, i piani di settore e nazionali.

La presente proposta di legge ha appunto lo scopo di avviare un processo di riordino su indirizzi meglio corrispondenti alla realtà agricola italiana, quale premessa per una più incisiva azione in sede comunitaria a modifica dei meccanismi e degli strumenti operativi in materia di politica delle strutture.

Il Titolo I della presente proposta di legge fissa gli scopi e gli obiettivi, affida alle Regioni compiti di indirizzo e di coordinamento integrando le provvidenze previste dalle direttive comunitarie 159, 160 e 161 del 1972 con gli obiettivi contenuti nella legge 27 dicembre 1977, numero 984, nella legge 2 maggio 1976, numero 183, e nei programmi e leggi regionali di interesse agrario.

Il Titolo II determina gli stanziamenti destinati alla attuazione della legge, ripartiti per ciascuno degli anni '80, '81, '82, e suddivisi in impegni di spesa per il pagamento degli interessi dei mutui e per interventi in conto capitale.

L'ultimo capoverso dell'articolo 3 stabilisce che il riparto delle somme stanziante avviene fra le Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il riparto è deliberato dal CIPAA, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione dei rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

L'articolo 4 assegna alle singole regioni, in relazione alle attività svolte e rendicontate, le quote di contributi e concorsi rimborsate allo Stato dalla CEE, in attuazione delle direttive 159, 160, 161 in aumento sulla quota ad esse spettanti per il finanziamento dei programmi di sviluppo.

Il Titolo III indica i destinatari delle provvidenze per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

L'articolo 6 considera imprenditore a titolo principale colui che dedica alla attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo, nonché i coadiuvanti familiari e i giovani che in forma associata o cooperativa intendono dedicarsi alla attività agricola. Anche l'imprenditore che non raggiunge la metà del proprio tempo di lavoro dedicato alla attività agricola può accedere ai benefici della presente legge purché partecipi alla redazione e gestione di un piano interaziendale di sviluppo.

L'articolo 7 ammette ai benefici quei piani di sviluppo aziendale che dimostrano, una volta attuato il piano medesimo, che l'azienda agricola sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile, riferito ai lavoratori di altre attività della stessa zona.

Il piano di sviluppo aziendale può essere ammesso ai benefici purché consenta di raggiungere almeno l'80 per cento del reddito comparabile.

L'articolo 8 elenca le provvidenze di cui possono beneficiare gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

All'articolo 9 è affidato alle Regioni il compito di suddividere in zone omogenee i rispettivi territori entro le quali individuare le retribuzioni medie dei lavoratori extra agricoli. I livelli di comparabilità delle distinte zone saranno definiti dalle Regioni.

L'articolo 11 fissa l'ammontare del contributo minimo e massimo quale aiuto di

avviamento e concorso ai costi di gestione destinato alle aziende appartenenti alle Associazioni di produttori agricoli aventi lo scopo di fornire assistenza tecnica, di attuare un più razionale utilizzo in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali.

Al Titolo IV l'articolo 13 fissa il concorso del pagamento degli interessi relativi alla totalità del mutuo comprensivo degli interessi di preammortamento, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 ECU per ULU, salvo gli aggiornamenti derivanti dai successivi regolamenti comunitari.

Gli articoli 14, 15 e 16 definiscono modalità e criteri per le operazioni di finanziamento da parte degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento; le modalità della concessione di fidejussioni da parte del Fondo interbancario e delle Regioni per la quota di mutuo non coperta da garanzie reali.

L'articolo 19 prevede un contributo erogabile in 4 anni agli imprenditori che si impegnano a tenere una contabilità aziendale in conformità all'articolo 11 della direttiva CEE 159. Le Regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento di tale contributo.

Il Titolo V definisce i compiti degli organismi fondiari, su indicazione di ciascuna delle Regioni e delle province autonome, gli obiettivi che debbono perseguire i piani di utilizzazione o di cessione delle terre che si rendono disponibili.

L'articolo 22 indica gli organismi chiamati a definire i prezzi di cessione, in caso di vendita o il canone di affitto.

Gli articoli 23 e 24 attengono ai criteri, alle modalità e condizioni che consentono di attivare l'indennità di cessazione ed il premio di apporto strutturale in applicazione della direttiva CEE 160, nonché i soggetti che possono godere di tale beneficio.

All'articolo 28 del Titolo VI, in ottemperanza alla direttiva 161, le Regioni e province autonome sono abilitate ad attua-

re programmi di formazione professionale e di informazione socio-economica. Tali programmi saranno finanziati col concorso dello Stato della comunità con le procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge vuole aprirsi agli arricchimenti che potranno venire da più parti, per la migliore, più razionale ed efficiente applicazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura. Perciò la riteniamo un primo contributo per la at-

tuazione di una politica delle strutture che superi le contraddizioni ed i limiti del passato e tenga conto della peculiarità italiana. Si tratta di fare aderire alle esigenze del paese, una legislazione comunitaria troppo lontana dalla realtà fondiaria, economica produttiva e sociale della nostra agricoltura. Il dibattito in sede nazionale e comunitaria è aperto. A questo vogliamo rapportarci con una proposta di legge che rappresenti un punto di riferimento per più avanzati obiettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

Il regime di aiuti istituito in attuazione delle direttive CEE 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 ha lo scopo di:

a) promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) favorire, attraverso una adeguata mobilità della proprietà e dell'uso dei terreni, l'ampliamento delle dimensioni aziendali, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e la utilizzazione per scopi produttivi e di pubblica utilità i terreni non più coltivati;

c) adeguare i livelli di formazione generale, tecnica ed economica degli operatori agricoli attraverso la informazione socio-economica, l'assistenza e la divulgazione tecnico-agricola.

Alla concessione delle provvidenze relative al regime di aiuti di cui alla presente legge le regioni provvedono in conformità agli obiettivi di intervento stabiliti negli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Nella legge 2 maggio 1976, n. 183, e contenuti nei programmi regionali approvati a norma delle medesime leggi e nelle leggi regionali.

ART. 2.

Le regioni a statuto ordinario provvedono con proprie leggi, in attuazione delle direttive CEE di cui al precedente articolo.

Ai sensi dei rispettivi statuti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad attuare le predette direttive nel rispetto dei limiti stabiliti da esse e dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

TITOLO II

ART. 3.

Per l'attuazione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 per limiti di impegno quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e di lire 40 miliardi per interventi in conto capitale.

Tali somme sono ripartite fra le regioni ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

Le quote di contributi e concorsi rimborsate allo Stato dalla Commissione della CEE, in attuazione delle direttive del Consiglio n. 159/72, 160/72 e 161/72 del 17 aprile 1972 sono assegnate alle singole regioni, in relazione alle attività svolte e rendicontate, in aumento alla quota ad esse spettante per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III

ART. 5.

Possono essere ammesse ai benefici di cui alla presente legge le aziende agricole singole ed associate che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano in grado di conseguire, attraverso l'ampliamento della superficie coltivata e/o una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni di seguito indicate;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, tengano una contabilità aziendale e presentino un piano di sviluppo come specificato nei successivi articoli;

c) abbiano, al momento della presentazione della domanda un reddito per unità lavorativa uomo (ULU) inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggiore parte di essa, secondo le modalità del successivo articolo 7.

Possono beneficiare delle provvidenze per le finalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 oltre alle persone fisiche, le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammmodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempre che la metà dei soci impieghi nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

Non sono ammesse ai benefici le aziende che, una volta attuato il piano di sviluppo, supereranno il 20 per cento del reddito comparabile.

ART. 6.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo.

Sono considerati imprenditori a titolo principale i coadiuvanti familiari che pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino da almeno tre anni, nonché i giovani che in forma associata o cooperativa, intendono dedicarsi all'attività agricola.

L'imprenditore che non raggiunge la metà del proprio tempo di lavoro dedicato all'attività agricola può accedere ai benefici della presente legge purché predisponga o partecipi alla redazione di un piano interaziendale di sviluppo in aderenza alle leggi e deliberazioni regionali.

ART. 7.

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere redatto in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere almeno per una unità lavorativa uomo (ULU) un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona di cui al successivo articolo 9. Se il piano di sviluppo riguarda una azienda condotta in comune da imprenditori che restano anche titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile, si ottiene dividendo il monte ore di lavoro conferito da salariati e dagli imprenditori soci delle aziende condotte in comune.

Per unità lavorativa uomo (ULU) si intende l'attività lavorativa svolta in azienda per 2.300 ore annue.

La durata del piano non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate, ivi comprese le zone classificate montane ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.

ART. 8.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano approvati, possono beneficiare:

a) di concessione di un concorso nel pagamento degli interessi o l'equivalente in tutto o in parte sotto forma di contributo in conto per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo;

b) di garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti o ritenuti ammissibili.

L'imprenditore che abbia ottenuto l'approvazione del piano di sviluppo può chiedere per tutti o per una parte degli investimenti l'equivalente del concorso nel pagamento degli interessi sotto forma di contributo in conto capitale.

ART. 9.

Al fine di determinare il reddito comparabile si assumono le retribuzioni medie dei lavoratori extra agricoli (al netto degli oneri sociali) delle zone a questo fine delimitate dalle regioni.

Sulle retribuzioni medie provinciali o delle zone di cui al primo comma le regioni possono apportare eventuali correttivi al fine di agevolare le fasce aziendali più bisognose di ristrutturazione o di consolidare le strutture produttive.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatesi nell'arco dei tre anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e successivamente attualizzato.

Le regioni comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre di ciascun anno i livelli di comparabilità o il loro aggiornamento con riferimento agli anni di compimento dei piani di sviluppo.

ART. 10.

Per la determinazione del reddito dell'azienda che presenta il piano di sviluppo, debbono essere assunti inoltre a base i seguenti elementi:

1) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per il capitale fondiario e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

2) gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi tenendo conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricola nella misura massima del 10 per cento.

ART. 11.

Alle associazioni di produttori e loro unioni regionali e nazionali di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione, ad integrazione di quanto previsto dal regolamento CEE n. 2084/80 del 31 luglio 1980.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 3.290 ECU ad un massimo di 9.867 ECU secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Si intende che tali contributi sono aggiornati secondo i successivi regolamenti comunitari.

ART. 12.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.

TITOLO IV

ART. 13.

Il contributo nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui per miglioramento, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'im-

prenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 ECU per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il contributo sul pagamento degli interessi non può superare il 10 per cento, elevabile al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 5 per cento, e al 3 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in rate uguali alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il contributo sugli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dallo istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuato corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per la estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

L'importo per unità lavorativa uomo di cui al primo comma è aggiornato secondo i successivi regolamenti comunitari.

ART. 14.

Il contributo di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finan-

ziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 16 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

È consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere, a far tem-

po dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale della operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Le regioni possono attuare forme integrative di garanzie fidejussorie.

ART. 15.

Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta regionale per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del « Fondo interbancario » di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e altre forme associative la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo anche in

deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

ART. 16.

Il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assume fidejussioni sui finanziamenti dei piani di sviluppo presentati ed approvati ai sensi della presente legge.

ART. 17.

Le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del Fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì al Fondo interbancario, per gli scopi ad esso demandati dalla presente legge, un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera *d*) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario di garanzia.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

ART. 18.

Il CIPE, conformemente alle articolazioni annuali dei piani nazionali e regionali entro il 1° ottobre di ogni anno, determina, per l'anno successivo, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al credito agrario d'intesa con il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Le regioni, che possono chiedere, all'occorrenza, eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, fanno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento della legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1978, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma sono attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Per consentire il tempestivo inoltro alla CEE delle richieste di rimborso, le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la dimostrazione analitica delle somme erogate, una volta provveduto alla liquidazione del concorso secondo le modalità stabilite con legge regionale.

ART. 19.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva CEE n. 159/72 è concesso un contributo di 751 ECU, erogabile in 4 annualità degressive. Tale contributo potrà subire variazioni in base a successivi regolamenti comunitari.

Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.

TITOLO V

ART. 20.

Allo scopo di avviare un processo di mobilità fondiaria, la regione definisce le zone d'intervento nel territorio.

Nell'ambito del territorio gli organismi fondiari, enti pubblici od enti delegati dalle Regione predispongono i piani di utilizzazione o di cessione delle terre che si renderanno disponibili allo scopo di:

a) attuare programmi di ricomposizione aziendale e fondiaria;

b) determinare, con l'accorpamento, una maggiore produttività aziendale;

c) destinare ai fini di pubblica utilità, compreso l'imboschimento, i terreni agricoli indicati nei piani urbanistici locali e comprensoriali nonché nei piani zonali.

ART. 21.

All'interno delle zone di cui al precedente articolo, i coltivatori di età superiore ai 55 anni che nel nucleo familiare non abbiano almeno una unità di lavoro che assicuri la continuità della conduzione aziendale e che non siano in grado di presentare il piano di sviluppo, possono cedere la loro proprietà o parte di essa agli organismi fondiari per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo.

Quando trattasi di conduttori non coltivatori può essere esercitato il diritto di prelazione:

a) da mezzadri, affittuari, coloni o compartecipanti;

b) dall'organismo fondiario cui è affidata, dalla Regione, la predisposizione dei programmi di cui al precedente articolo.

ART. 22.

I prezzi di cessione delle terre sono determinati da apposite commissioni costituite presso gli IPA con delibere regionali. Le Commissioni provvedono alla fissazione dei prezzi avendo come riferimento i seguenti parametri:

a) il valore venale medio;

b) il valore locativo medio;

c) il reddito agrario annuo;

d) l'ammontare dell'imposta fondiaria.

Nel caso di cessione con contratto di affitto la cui durata non deve essere inferiore a 15 anni, il canone è determinato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone, maggiorato del 25 per cento.

ART. 23.

I coltivatori titolari dell'azienda che cedono in proprietà od in affitto agli organismi fondiari l'intera loro proprietà per gli scopi e le finalità di cui all'articolo 20 della presente legge, ricevono dall'INPS un assegno mensile indicizzato sino alla maturazione della pensione di lire 200.000 a titolo di indennità di cessazione dell'attività agricola.

Tale indennità è estesa a coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti limitatamente al capofamiglia qualora convengano con il concedente di cedere il terreno agli organismi fondiari per la destinazione di cui al precedente articolo 20.

Il fondo INPS sarà incrementato dai rimborsi effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, a termini dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite, in ciascun esercizio, le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il titolare capo famiglia che cede ad un successore apparentato, la conduzione della azienda, oltre all'indennità di cessazione di cui al presente articolo, riceve un premio di apporto strutturale pari a otto annualità di valore locativo, riferito alla superficie aziendale, determinato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Gli imprenditori agricoli proprietari, che cedono in gestione la terra ad una cooperativa agricola o ad altra forma di conduzione, per una durata non inferiore a 15 anni, ricevono, indipendentemente dalla partecipazione dei singoli intestatari o loro familiari, alla conduzione dell'azienda, un premio di apporto strutturale pari a 12 mensilità di valore locativo riferito alla superficie dell'azienda ceduta.

Tale beneficio è esteso ai titolari di aziende agricole, emigrati, che cedono in gestione la terra, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo o che vendono o affittano a parenti, a cooperative agricole o forme associate, la loro proprietà.

Gli eredi che rinunciano alla gestione dell'azienda a favore di uno o più coeredi i quali si impegnano nell'attività agricola, anche partecipando a forme cooperative o associative di gestione della terra, ricevono un premio di apporto strutturale pari a 12 mensilità di valore locativo riferito alla superficie agraria per la quota loro spettante.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

ART. 24.

I beneficiari delle indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

ART. 25.

Per gli imprenditori agricoli, mezzadri, coloni enfiteuti ai fini della concessione della indennità di cessazione e di premio di apporto strutturale sono richieste le seguenti condizioni:

a) debbono avere esercitato attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità; in tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nel caso di subentro nella titolarità per decesso del coniuge stesso;

b) non debbono avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale;

c) non debbono avere alienato con atti a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione di premio di apporto strutturale, la propria azienda in misura superiore al dieci per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti le alienazioni conseguenti a esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) debbono impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o

nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

ART. 26.

La previsione finanziaria sui programmi degli organismi Fondiari è regolata da apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e gli organismi fondiari interessati.

ART. 27.

Le regioni provvedono all'accettazione della domanda di indennità di cessazione della attività agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corrispondenza dell'indennità e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dal precedente articolo 20, di concerto con l'organismo fondiario che ha attuato l'intervento.

Le regioni, esperiti gli adempimenti di propria competenza, rilasciano nulla-osta per il pagamento dell'indennità, nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per l'emanazione di conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento dell'assegno vitalizio mensile ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la comunità. Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola, nonché l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

TITOLO VI

ART. 28.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attuano programmi di formazione professionale per:

- a) informatori socio-economici;
- b) assistenti tecnici;
- c) coltivatori;
- d) giovani che intendono dedicarsi al lavoro agricolo.

Tali programmi sono ammessi ai finanziamenti nazionali e comunitari in relazione alle risposdenze nei medesimi ad un piano quadro nazionale, con le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 29.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa con la presente legge, in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.

La relazione di cui al precedente comma deve, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano la operatività nelle singole regioni.

A tal fine le Regioni forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.

Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma, sono formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonché proposte di finanziamento per il successivo quinquennio.

ART. 30.

La legge 9 maggio 1975, n. 153, è abrogata.